



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Al Magnifico Rettore dell'Università  
"G. d'Annunzio" - Chieti Pescara  
c.a. Prof. Sergio Caputi

Al Direttore Generale dell'Università  
"G. d'Annunzio" - Chieti Pescara  
c.a. Dott. Giovanni Cucullo  
PEC istituzionale

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministero  
dell'università e della ricerca  
PEC istituzionale

**Oggetto: Decreto ministeriale 6 giugno 2017, n. 384, di nomina del Rettore dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara – art. 2, comma 1, lettera d), legge 240/2010 – Riscontro nota del 6 luglio 2021 prot. n. 50886.**

Si riscontra la nota PEC del 6 luglio 2021, acquisita al protocollo AOOGABMUR n. 8905 in pari data, con cui codesto Ateneo ha evidenziato *"una rilevante discrasia"* tra quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 240/2010 *"ed un comma dello Statuto"* dell'Università *"attualmente vigente"*, chiedendo *"al Ministero di voler esprimere autorevole parere in merito"* e, quindi, *"di provvedere - se sarà ritenuto possibile - alla eventuale rimodulazione del decreto ministeriale di nomina del Rettore in carica"*, che sarebbe stato adottato in violazione della citato art. 2 della citata Legge.

Al riguardo, con riferimento alla questione sottoposta all'attenzione del Ministero, si rappresenta quanto segue.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'art. 2, comma 1, lett. d), prevede la *"durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile"*.

Sebbene lo Statuto d'Ateneo dell'Università G. d'Annunzio preveda all'art. 15, comma, 1, in conformità alla citata norma, la durata della carica di Rettore per un unico mandato di sei anni non rinnovabile, all'art. 16, comma 11, prevede, tuttavia, che il *"Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico, eccettuata l'ipotesi di anticipata cessazione, in cui il Rettore neo eletto entra in carica per l'anno accademico in corso e vi permane per i cinque successivi"*.

Il citato art. 16, comma 11, appare quindi violativo di una norma di legge che contiene un precetto puntuale (art. 2, comma 1, lett. d), della l. 240 del 2010) che, ai sensi del disposto dell'art. 33, sesto comma, della Costituzione, definisce un limite "imperativo" all'autonomia delle Università. La regola generale imposta dalla norma primaria che prescrive una durata complessiva del mandato

*Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Marco Coccimiglio (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)*

Ufficio II "Assetti istituzionali"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 6119  
email: [dgfis.ufficio1@miur.it](mailto:dgfis.ufficio1@miur.it) – PEC: [dgfis@postacert.istruzione.it](mailto:dgfis@postacert.istruzione.it)



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

di sei anni esclude, infatti, l'ipotesi che - anche se solo nei casi eccezionali di "anticipata cessazione" - il mandato del Rettore possa durare meno di sei anni solari effettivi, cioè cinque anni accademici più lo scorcio di un altro.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto del fatto che nella nota citata in oggetto codesto Ateneo ha manifestato l'intenzione, "*qualora fosse riscontrata tale discrasia*", di "*rimodulare gli articoli inerenti tale questione nello Statuto*", valuti codesta Università di proporre le modifiche al testo statutario che saranno ritenute opportune.

Si porgono distinti saluti.

LA DIRETTRICE GENERALE  
*dott.ssa Marcella Gargano*